

STATUTO

**LA CLERITA S.C.A.R.L. -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: UGENTO LE VIA MESSAPICA 29

Numero REA: LE - 331368

Codice fiscale: 04957840756

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2018 - Statuto completo	2
--	---



Notaio Federica Filoni

N. 1173 di Repertorio

N. 913 di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA
"LA CLERITA S.C.A.R.L. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

CON SEDE IN UGENTO.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di luglio.

(13/07/2018)

In Ugento nel mio studio sito alla via Mons. Luigi Zola n.7.

Innanzi a me dott. Federica Filoni, Notaio in Ugento ed iscritto presso il Collegio
Notarile del Distretto di Lecce, si sono di persona costituite le signore:

1) **MARGARITO Marisabel**, nata a Gallipoli (LE) l'11 ottobre 1985 e residente a
Racale (LE) alla Via Toscana n. 2, C.F.: MRG MSB 85R51 D883T, cittadina italiana;

2) **GRASSO Francesca**, nata a Gagliano del Capo (LE) l'11 novembre 1989 e
residente a Ruffano (LE) al Vico Napoli n. 15, C.F.: GRS FNC 89S51 D851N,
cittadina italiana;

3) **GABRIELI Valentina**, nata a Tricase (LE) il 5 maggio 1993 e residente a
Taurisano (LE) alla Via Regina Elena n.51, C.F.: GBR VNT 93E45 L419U, cittadina
italiana;

4) **DE MARIA Marina**, nata a Tricase (LE) il 20 settembre 1988 e residente a Ugento
(LE) alla Via San Tommaso d'Aquino n.23, C.F.: DMR MRN 88P60 L419J, cittadina
italiana;

5) **TORSELLO Ilenia**, nata a Galatina (LE) il 2 febbraio 1984 e residente a Ugento
(LE) alla Via Torquato Tasso n. 8, C.F.: TRS LNI 84B42 D862R, cittadina italiana.

Dell'identità personale delle costituite io Notaio sono certo, e le stesse mi richiedono
per quest'atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita tra le signore MARGARITO Marisabel, GRASSO Francesca, GABRIELI
Valentina, DE MARIA Marina e TORSELLO Ilenia la società cooperativa sociale a
responsabilità limitata denominata "**LA CLERITA S.C.A.R.L. - Società
cooperativa sociale**".

Art. 2 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di **Ugento** all'indirizzo risultante dall'apposita
iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

Ai soli fini dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile la predetta
sede viene fissata in Ugento alla Via Messapica n. 29.

Con delibera assunta dall'assemblea dei soci, in conformità alla legge ed allo statuto,
potranno essere istituite, modificate o soppresse delle sedi secondarie, filiali, succursali,
agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Art. 3 - DURATA

La cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)** e
potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata
a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi
mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova
dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

Art. 4 - SCOPO

La Cooperativa è retta e disciplinata dalle disposizioni di cui alla Legge 381/1991 e
successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità
prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di
speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative
sociali.

Registrato a Casarano

il 24 luglio 2018

al n. 5986 / 1T.

Trasmesso per l'iscrizione

nel Registro delle Imprese

di Lecce in data

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La cooperativa ha pertanto scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, **lettera a)**, della **Legge 8 novembre 1991 n. 381**.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della Legge 142/2001, ciascun socio lavoratore può instaurare con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
- formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
- autonomo;
- di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale;
- professionale;
- di agenzia.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Le adesioni ad eventuali Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo.

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato.

La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di **società cooperativa a mutualità prevalente**, ai sensi dell'art. 2512 c.c. e ss., la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, come previsto al successivo articolo 33, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 5 – OGGETTO SOCIALE

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, si propone di svolgere le seguenti attività, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

1. Promuovere, ideare, progettare e realizzare servizi culturali, socio-ricreativi, di supporto e assistenza volti al miglioramento delle condizioni culturali e sociali degli studenti e nello specifico:

- gestire asili nido, scuole dell'infanzia, scuole private legalmente riconosciute (paritarie e non);
 - prestare lezioni private per tutte le discipline scolastiche a livello base, medio superiore ed universitario;
 - organizzare e gestire corsi di recupero di anni scolastici;
 - organizzare e gestire corsi di formazione professionale, legalmente riconosciuti e non;
 - prestare servizi a favore e per il sostegno di studenti portatori di handicap;
 - elaborare e realizzare progetti in materia di formazione anche in collaborazione con organismi locali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;
 - promuovere e attuare iniziative di studio e confronto scientifico, quali seminari, convegni, tavole rotonde, meeting, etc.
 - aiutare e favorire la crescita culturale e personale degli Associati, garantendo la qualità progettuale degli interventi e delle docenze nell'ambito dei percorsi formativi, in particolare sostenere la divulgazione e l'integrazione sociale, nonché per la promozione sociale degli associati.
 - Consentire, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa, assistenza tecnico-professionale, etica, culturale, musicale, formativa e finanziaria per i soci attraverso la formazione, l'educazione anche attraverso gli strumenti della consulenza e dell'erogazione di servizi finalizzati alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini;
 - Formare ed educare i soci anche attraverso gli strumenti della consulenza e dell'erogazione di servizi a Persone bisognose d'intervento Sociale: agli Studenti, alle Famiglie, alle Persone Fisiche ed alle Persone Giuridiche (sia in condizioni di svantaggio che in condizioni di stabilità economico-sociale) alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quanto offerto dal libero mercato;
- Per le proprie finalità la cooperativa si avvarrà delle didattiche e dei mezzi più idonei e in particolare di un proprio progetto educativo che si attiene agli orientamenti educativi e didattici statali, fedeli all'ispirazione cristiana della scuola.

L'azione educativa e didattica è contenuta nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

La cooperativa potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

La cooperativa, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative

ed integrative.

La cooperativa potrà avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, fiscali, previste dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria, vigente e futura.

ART. 6 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di Soci Cooperatori le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

1) **Soci Cooperatori Ordinari**: Sono soci ordinari o cooperatori le persone fisiche o le persone giuridiche che sottoscrivono il contratto sociale o vi aderiscono in un momento successivo. Il socio cooperatore è al tempo stesso comproprietario dell'impresa e fruitore dei servizi o acquirente dei beni che la cooperativa fornisce. Persegue un interesse mutualistico: si propone, cioè, di conseguire beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbe dal mercato.

Ciascun socio dispone di un solo voto, a eccezione delle persone giuridiche alle quali l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta o al numero dei loro membri.

Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori, ai sensi dell'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, ovvero che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.

2) **Soci "In Prova"**: Sono soci "in prova" coloro che aspirano a entrare nella cooperativa, ma necessitano di un periodo di formazione. Il numero dei soci "in prova" non può eccedere un terzo del totale dei soci cooperatori e sono ritenibili tali per un periodo non superiore a cinque anni, decorso il quale il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori ordinari, salvo la possibilità di afferire a differente tipologia di soci prevista dal presente articolo.

3) **Soci Lavoratori** – che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile, ivi comprese le persone svantaggiate di cui all'art. 4, primo comma della legge 381/91. Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) **Soci Volontari**, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni;

5) **Soci Fruttori o Utenti**, che usufruiscono dei servizi resi disponibili dalla cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Possono essere ammessi come soci cooperatori

anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Possono aderire alla cooperativa **soci sovventori**, sia persone fisiche che persone giuridiche.

Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 7 - AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti di legge;
- d) versamento della tassa di ammissione;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:
 - f.1) socio cooperatore ordinario;
 - f.2) socio persona giuridica;
 - f.3) socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - f.4) socio prestatore di lavoro;
 - f.4) socio sovventore.
 - f.5) socio in prova;
 - f.6) socio fruitore;

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica dovrà contenere:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- 2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo o persona giuridica;
- 3) caratteristiche ed entità degli associati;
- 4) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere: per i soci sovventori un importo complessivo non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- 5) versamento della tassa di ammissione;
- 6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Art. 8 – OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati :

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:
 - del capitale sociale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2528 Codice Civile;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Art. 9 - DIVIETI

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e associarsi a società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Organo Amministrativo (questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381).

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Art. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla Legge (art. 2473 c.c.) , può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2473, nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Le partecipazioni dei soci sovventori potranno indicare un termine decorso il quale il titolare avrà diritto a recedere dalla società.

In ogni caso il socio sovventore dopo cinque anni dalla data di ammissione alla

cooperativa avrà diritto di recedere.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

ART. 12 - DECADENZA

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti:

- a) dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale;
- b) nei confronti dei soci dichiarati in esubero in attuazione del programma di mobilità;
- c) può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempre che la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 (novanta) giorni successivi alla sua ammissione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c., sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- e) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- f) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa;
- g) che, dopo la sua ammissione alla cooperativa, sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi, contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.

L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 14 – COMUNICAZIONI AI SOCI IN MATERIA DI DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta o posta elettronica.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Art. 15 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 16, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 16 – LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci receduti, deceduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 20 del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Non potrà farsi luogo alla liquidazione delle partecipazioni ordinarie se prima non siano stati rimborsati almeno i due terzi di partecipazioni dei soci sovventori.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere, in forma scritta, il rimborso entro i termini di legge.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art. 17 – PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;

a.2) un numero illimitato di quote, di valore nominale non inferiore nè superiore ai limiti di legge cadauna detenute dai soci sovventori;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 20;

c) da eventuali riserve straordinarie, dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito da oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 18 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro venticinque virgola zero centesimi (25,00).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Le componenti dichiarano di sottoscrivere le seguenti quote:

- la signora **MARGARITO Marisabel** una quota di **Euro 100,00** (cento virgola zero zero);

- la signora **GRASSO Francesca** una quota di **Euro 100,00** (cento virgola zero zero);

- la signora **GABRIELI Valentina** una quota di **Euro 100,00** (cento virgola zero zero);

- la signora **DE MARIA Marina** una quota di **Euro 100,00** (cento virgola zero zero);

- la signora **TORSELLO Ilenia** una quota di **Euro 100,00** (cento virgola zero zero).

Gli stessi soci danno atto che essi hanno già provveduto in data odierna a versarne il relativo importo nelle casse sociali a mezzo denaro contante.

Pertanto il capitale iniziale sottoscritto è di **Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)**.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti c.c..

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 del codice civile.

Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; il deposito della copia della relazione e delle osservazioni presso la sede della società può essere omesso.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle

perdite risultanti dal bilancio.

Se per la perdita di cui al precedente comma, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e la contemporanea ricostituzione.

Art. 19 – DISCIPLINA DEI SOCI SOVVENTORI

Nei limiti consentiti dalla legge, possono essere ammessi quali soci sovventori tutti coloro che, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge o dalle presenti norme, concorrono in tutto o in parte alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nel rispetto della Legge n.59/92.

Art. 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge, redigendo la relazione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il 3% (tre per cento) - e comunque per una quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili - alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'articolo 2545 quater del Codice Civile;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo che compete ai soci sovventori ed ai titolari di quote di partecipazione cooperativa potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per gli altri soci, fermi restando i limiti di legge per la misura

massima di tali dividendi;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), f) e g), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

ORGANI SOCIALI Art. 21 – TIPOLOGIE

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci (qualora esistente).

Art. 22 – ASSEMBLEA DEI SOCI E CONVOCAZIONE

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata al domicilio dei soci risultante dal libro soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente:

- l'ordine del giorno;
- il luogo, anche diverso dalla sede sociale, purchè in Italia; la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 23 – DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo e la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale e la misura degli emolumenti da corrispondere ai sindaci;
- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3

comma secondo della Legge n. 142 del 2001;
e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
l) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
m) delibera sull'adozione, su proposta del consiglio di amministrazione, di procedure di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
n) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali;
o) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa e in via sussidiaria il personale associato.

Art. 24 – QUORUM ASSEMBLEARI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'assemblea, sia in prima, sia in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per l'approvazione o le successive modifiche del presente statuto o del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutto il consiglio di amministrazione e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se il consiglio di amministrazione o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 25 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con il versamento delle quote.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Art. 26 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, eletto a maggioranza dai presenti. Il Presidente nomina un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea, nei casi previsti dalla legge, deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 27 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette consiglieri. I soci sovventori, o mandatarî delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale (se nominato), determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti, che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Attualmente viene nominato quale organo amministrativo della società un Consiglio di Amministrazione, dai soci nominato nelle persone di:

- il socio cooperatore **MARGARITO Marisabel**, quale Presidente;
- il socio cooperatore **GRASSO Francesca**, quale Consigliere e Vicepresidente;
- il socio cooperatore **GABRIELI Valentina**, quale Consigliere e Segretario;
- il socio cooperatore **DE MARIA Marina**, quale Consigliere;
- il socio cooperatore **TORSELLO Ilenia**, quale Consigliere;

i quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in cause di incompatibilità, ineleggibilità o impedimenti di sorta previsti da norme di legge o dalle norme sociali.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per

audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 28 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o le presenti norme riservano espressamente ai soci.

Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 del codice civile a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il comitato esecutivo, ovvero gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 29 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ART.30- CONTROLLO DEI SOCI ED AZIONE DI RESPONSABILITÀ

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 del codice civile, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di sua fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

ART.31 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 del codice civile, la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la

retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

Il tutto fatta salva diversa inderogabile disposizione di legge.

Art. 32– NOMINA DEL LIQUIDATORE

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 33 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 - RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno *ex art. 2545-sexies* del codice civile, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Art. 35 – REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 36 - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, l'organo amministrativo, i liquidatori o il sindaco/i sindaci, formeranno oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010, successive modifiche ed integrazioni.

In difetto di accordo sull'organismo di mediazione, il procedimento di mediazione si svolge presso un organismo scelto - su istanza della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale territorialmente competente rispetto al luogo ove ha sede la società.

Le parti interessate si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Il procedimento di mediazione sarà disciplinato dal Regolamento del predetto Organismo.

L'eventuale esito negativo della mediazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di

soluzione delle controversie.

La presentazione della domanda di mediazione non preclude, comunque, l'attivazione di procedure cautelari.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente atto valgono le disposizioni in tema di società cooperative a mutualità prevalente e di società a responsabilità limitata.

Infine, le comparenti delegano il Presidente del Consiglio di Amministrazione MARGARITO Marisabel a curare tutte le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della Società e lo autorizzano ad apportare al presente atto tutte quelle aggiunte, soppressioni, variazioni e modifiche che eventualmente venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione e pubblicazione.

Le spese del presente atto sono a carico della società, ed i soci invocano tutte le agevolazioni fiscali vigenti per le società cooperative.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle sopra intervenute, che, da me interpellate, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano e lo sottoscrivono e lo firmano a margine dei fogli intermedi insieme con me Notaio, essendo le ore diciassette e minuti trenta.

E' stato dattiloscritto ai sensi di legge in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio dattiloscritto e completato a mano, su otto fogli, per trenta facciate e sin qui della presente.

Firmato: Margarito Marisabel - Grasso Francesca - Gabrieli Valentina - De Maria Marina - Torsello Ilenia - Federica Filoni Notaio - Vi è l'impronta del sigillo.

18 di 18